

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1164

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1988

Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano con la riforma tributaria

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede, tra l'altro, l'emanazione di disposizioni per il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dai relativi statuti speciali, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le Regioni e le Province stesse, di norme ordinarie: *a)* per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; *b)* per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14.

Nelle more della emanazione delle anzidette disposizioni legislative si è intanto provveduto ad assicurare alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province di Trento e di Bolzano entrate sostitutive dei tributi soppressi in misura pari al gettito da esse percepito nell'esercizio precedente alla soppressione dei singoli tributi, aumentato annualmente di una data percentuale, prorogando così il termine del periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Naturalmente tale regime provvisorio, oltre a non consentire alla Regione e alle Province autonome di fruire dei vantaggi derivanti dalla riforma tributaria, ha in sostanza alterato l'impostazione originaria della finanza regionale e provinciale che, in luogo di percentuali su basi fisse di gettito, permetteva alla Regione

e alle Province autonome di partecipare agli incrementi naturali dei gettiti tributari ad esse devoluti.

Dovendosi quindi procedere, per quanto sopra detto, al coordinamento delle entrate tributarie regionali e provinciali con il nuovo sistema tributario nazionale, peraltro già attuato per le Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia con le leggi, rispettivamente, n. 690 del 1981, n. 122 del 1983 e n. 457 del 1984, sono state predisposte, d'intesa con la Regione e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 12, numero 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, le unite disposizioni di legge, con le quali si intende dare ai predetti Enti un aggiornato ordinamento finanziario nel quadro generale della finanza regionale e provinciale coordinata con quella nazionale.

Passando ad illustrare le disposizioni dei singoli articoli si precisa quanto appresso.

Con l'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 69 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, si provvede ad attribuire alla regione il tributo di nuova istituzione (IVA) in luogo di quello soppresso (IGE), nella percentuale rispettivamente di due decimi del gettito riscosso nell'ambito regionale per quella interna e di 0,5 decimi per quella all'importazione, in maniera che il maggior provento dato da questo tributo, rispetto a quello del tributo soppresso, possa consentire alla regione di avere entrate non inferiori a quelle percepite prima della riforma tributaria.

Si precisa al riguardo che il nuovo tributo, sostitutivo di quello soppresso, è quello indicato alle lettere *b)* e *d)*, mentre l'imposta ipotecaria e gli altri proventi indicati alle lettere *a)* e *c)* erano già stati devoluti alla Regione con l'articolo 69 dello statuto, che ora viene sostituito.

Con l'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 70 dello statuto speciale, si provvede ad attribuire alle Province, in luogo del provento dell'imposta erariale riscossa per l'energia ed il gas ivi consumati, il solo provento dell'imposta era-

riale riscossa nei rispettivi territori sull'energia elettrica ivi consumata, considerato che quella sul gas risulta soppressa dalla riforma tributaria.

Con l'articolo 3, sostitutivo degli articoli 75, 76 e 77 dello statuto speciale, si provvede sia a confermare, nella stessa misura, la devoluzione dei tributi non soppressi dalla riforma tributaria (quelli indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), sia a devolvere, nella misura dei nove decimi, il gettito di tutti gli altri tributi erariali riscossi nelle rispettive province, esclusi solo quelli di spettanza regionale o di altri enti pubblici, nonchè, nella misura, rispettivamente, di sette decimi e di quattro decimi, il gettito dell'IVA interna (su base provinciale) e di quella all'importazione (su base regionale da ripartire proporzionalmente tra le due Province). Per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, analogamente a quanto previsto dall'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, si fa riferimento a quella afferente la distribuzione effettuata nei rispettivi territori provinciali.

Con le devoluzioni previste dell'articolo 3, che accorpa in un'unica disposizione tutti i tributi devoluti in quota fissa, le Province autonome conseguono non soltanto l'automatica sostituzione dei tributi soppressi (ricchezza mobile, complementare, eccetera) con quelli nuovi (Irpef, Irpeg), ma anche una revisione completa del loro ordinamento finanziario diretto ad assicurare alle stesse risorse sufficienti al finanziamento delle proprie funzioni, il cui quadro normativo risulta ormai completato con l'emanazione delle ultime norme di attuazione dello statuto.

Con l'articolo 4 si provvede a sostituire l'articolo 78 dello statuto, concernente l'attribuzione alle Province di una quota variabile di tributi erariali.

Tale quota è rapportata alla misura massima di quattro decimi del gettito dell'IVA all'importazione riscossa nel territorio regionale, ripartita nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano.

La devoluzione, trattandosi di entrate tributarie, avviene senza vincolo di destinazione, salvo il disposto dell'articolo 15 dello statuto (assegnazione alle Province di quote degli

stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali) e relativa norma di attuazione emanata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978 (secondo il cui articolo 5 le quote di finanziamento per l'incremento delle attività industriali sono indicate nel contesto della determinazione della quota variabile).

Nel secondo comma del nuovo articolo 78 viene eliminata, rispetto al testo originario, la disposizione relativa all'inclusione nella quota variabile degli oneri a carico della Provincia di Bolzano per il personale amministrativo della scuola, in quanto ai predetti oneri la Provincia stessa provvederà con le risorse derivanti dalle quote fisse di tributi erariali.

L'articolo 5 è inteso a disciplinare le modalità di attribuzione alle Province dei fondi speciali (comma 1) e dei finanziamenti recati da leggi settoriali (comma 2).

L'articolo 6 contiene una clausola intesa a garantire alle Province, in caso di modifiche delle disposizioni comunitarie disciplinanti l'IVA all'importazione ovvero di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali che ne comportino la soppressione o riduzione del gettito, la sostituzione del gettito del tributo soppresso o ridotto mediante riferimento, ai fini della determinazione della quota fissa e variabile, a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale, da individuare d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte della Regione e delle Province.

L'articolo 7, con la modifica all'articolo 80 dello statuto, amplia la competenza legislativa delle Province in materia di finanza locale, attualmente limitata alle sole «autorizzazioni».

Tale estensione è funzionale allo stesso esercizio delle competenze in materia di finanziamento dei comuni prevista al successivo articolo 8.

L'articolo 8, modificando l'articolo 81, secondo comma, dello statuto, prevede che le Province si sostituiranno completamente allo Stato per il finanziamento dei comuni, con la precisazione che la determinazione delle spettanze complessivamente dovute ai comuni saranno concordate tra una rappresentanza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unitaria degli stessi ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali.

L'articolo 9, modificando l'articolo 72 dello statuto, attribuisce alle Province la potestà impositiva attualmente prevista in capo alla regione, per quanto attiene alle imposte e tasse sul turismo.

L'articolo 10, modificando l'articolo 73 dello statuto, prevede l'estensione anche alle due Province della potestà impositiva secondo i principi del sistema tributario dello Stato e nell'ambito delle materie di propria competenza.

Con l'articolo 11, riguardante la collaborazione della Regione e delle Province per l'accertamento delle imposte erariali sui redditi, viene sostituito l'articolo 82 dello statuto,

apportandovi talune modifiche in correlazione alla nuova disciplina della materia.

Con l'articolo 12 si precisa ciò che si intende attuare con le disposizioni del presente provvedimento e cioè il coordinamento della finanza regionale e provinciale con la riforma tributaria e si stabilisce la decorrenza degli effetti del nuovo ordinamento finanziario prevedendo contestualmente disposizioni di salvaguardia intese ad evitare duplicazioni nell'attribuzione alla Regione e alle Province delle quote di entrate tributarie erariali ad esse spettanti.

Infine si prevede all'articolo 13, in ottemperanza al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, l'indicazione della copertura della spesa derivante dall'attuazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento modifica il titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, coordinando la finanza regionale e provinciale con la riforma tributaria, considerato che quest'ultima ha soppresso taluni tributi erariali che venivano devoluti in quota fissa o variabile alla Regione e alle Province autonome.

Il nuovo ordinamento finanziario dei predetti enti, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 1988, comporta, distintamente per ciascuno di essi, i sottoindicati oneri finanziari per lo Stato.

Regione Trentino-Alto Adige

Con l'articolo 1 del provvedimento si sostituisce l'articolo 69 dello statuto concernente la devoluzione alla Regione di tributi erariali in quota fissa. Rispetto al precedente testo, i due decimi dell'IGE, soppressa dalla riforma tributaria, vengono sostituiti con i due decimi dell'IVA interna e gli 0,5 decimi dell'IVA all'importazione.

Con la suddetta modifica l'onere per lo Stato, a titolo di devoluzione di tributi erariali alla Regione, ammonta complessivamente a circa 192 miliardi per il 1988, 202 miliardi per il 1989 e 213 miliardi per il 1990 con una spesa aggiuntiva, rispetto al vigente ordinamento, rispettivamente per i predetti esercizi, di circa miliardi 149, 159 e 169.

Per l'analitica esposizione di tali oneri vedasi l'allegato 1.

Province di Trento e Bolzano

Gli articoli 3 e 4 del provvedimento in questione sostituiscono gli articoli dello statuto concernenti la devoluzione del gettito dei tributi erariali in quota fissa (articoli 75, 76 e 77) e in quota variabile (articolo 78, primo comma) percepiti nei rispettivi territori delle Province autonome.

L'articolo 3 elenca alle lettere *a*), *b*) e *c*) i tributi che, non soppressi dalla riforma tributaria, continueranno ad essere devoluti agli enti interessati, mentre con le restanti lettere vengono elencati i nuovi tributi (sette decimi IVA interna, quattro decimi IVA all'importazione, nove decimi imposta di fabbricazione sugli oli minerali erogati dagli impianti di distribuzione, nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali).

L'articolo 4 stabilisce la devoluzione in quota variabile, nella misura non superiore a quattro decimi, del gettito dell'IVA all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano.

Con le suddette modifiche l'onere per lo Stato, per l'esercizio 1988, ammonta complessivamente per le due Province a miliardi 3.506, di cui per i tributi in quota fissa (articolo 3) miliardi 2.978 (1.488 per Trento e 1.490 per Bolzano) e per la quota variabile (articolo 4) 528 miliardi (248 per Trento e 280 per Bolzano).

Appare opportuno precisare che l'onere dinnanzi specificato rappresenta

per lo Stato un livello massimo di risorse da assegnare alle due Province, avuto riguardo alla circostanza che la devoluzione in misura piena della quota variabile dipende essenzialmente dalle caratteristiche della spesa inclusa nel bilancio dello Stato. Infatti, a termini dell'articolo 78 dello statuto, nella determinazione della quota variabile sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - delle spese per gli interventi dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province.

Rispetto al vigente ordinamento, che comportava per lo Stato, a titolo di quote fisse e variabili nonché di somme sostitutive, erogazioni per un importo complessivo di miliardi 2.560 (di cui 1.174 per Trento e 1.386 per Bolzano), il nuovo ordinamento finanziario provinciale dà luogo ad un onere complessivo aggiuntivo per l'anno 1988 di miliardi 947.

Per i successivi anni 1989 e 1990 l'onere complessivo per lo Stato ammonta, rispettivamente, a miliardi 3.738 e 3.988, con un onere aggiuntivo, rispetto al vigente ordinamento, pari rispettivamente a miliardi 949 e 948. Per l'analitica esposizione di tali oneri vedasi gli allegati 2 e 3.

Al finanziamento del predetto onere per gli indicati esercizi finanziari si provvede con l'imputazione al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, concernente il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle Regioni a statuto speciale. Il predetto capitolo, sul quale già in atto sono imputate le attuali devoluzioni in quota fissa e variabile, reca una previsione di lire 6.000 miliardi, con un incremento rispetto alla previsione assestata 1987 di miliardi 2.705,5.

ALLEGATO 1

**NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE**

(in miliardi di lire)

	ANNO 1986		ANNO 1987		ANNO 1988 (*)		ANNO 1989 (*)		ANNO 1990 (*)	
	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.
- Imposte ipotecarie (10/10)	12	12	13,1	13,1	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5
- IVA importazione (0,5/10)	1.322	66,1	1.401	70	1.485	74
- Imposte successioni e donazioni sul valore netto globale delle successioni (9/10)	16,9	15,2	16,9	15,2	16,9	15,2	17,2	15,5	17,8	16
- Proventi del lotto al netto delle vincite (9/10)	2,4	2,2	2,4	2,2	2,4	2,2	2,8	2,5	2,8	2,5
- IVA scambi interni (2/10)	473	94,6	501	100,2	531	106,2
Totale nuovo ordinamento					1.827,8	191,6	1.936	202,2	2.051,1	213,2
Totale vecchio ordinamento (**)		40,1		41,7		42,4		43,2		44
Miglioramento nuovo ordinamento						149,2		159		169,2

(*) Le proiezioni sul gettito tributario sono state formulate su indicazioni del Ministero delle finanze.

(**) Compresa somma sostitutiva di tributi soppressi, pari a miliardi 10,7 per l'anno 1986 e miliardi 11,2 per l'anno 1987.

ALLEGATO 2

**NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
(in miliardi di lire)

	ANNO 1986		ANNO 1987		ANNO 1988 (*)		ANNO 1989 (*)		ANNO 1990 (*)	
	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.
A) Quote fisse										
- 7/10 IVA interna	229	160	243	170	258	180
- 9/10 altri tributi - esclusi IVA importa- zione e tributi spet- tanti alla regione Trentino-Alto Adige	1.200	1.080	1.284	1.155	1.376	1.239
- 4/10 IVA importazio- ne su base regionale (da ripartire tra le due province in ra- gione del 47% a Trento e del 53% a Bolzano	1.322	218	1.401	263	1.485	279
Totale quote fisse	2.751	1.488	2.928	1.588	3.119	1.698
B) Tetto massimo quota variabile										
- 4/10 IVA importazio- ne su base regionale (da ripartire in ra- gione del 47% a Trento e del 53% a Bolzano	1.322	248	1.401	263	1.485	279
Totale massimo nuovo ordinamento finanziario		1.736		1.851		1.977
- Erogazioni relative al vecchio ordinamen- to (tributi vigenti e somme sostitutive) .		1.065		1.166		1.174	9%	1.279	9%	1.394
Miglioramento massi- mo nuovo ordina- mento finanziario		562		572		583

(*) Le proiezioni sul gettito tributario sono state formulate su indicazioni del Ministero delle finanze.

ALLEGATO 3

**NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**
(in miliardi di lire)

	ANNO 1986		ANNO 1987		ANNO 1988 (*)		ANNO 1989 (*)		ANNO 1990 (*)	
	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.	gettito	devol.
A) Quote fisse										
- 7/10 IVA interna	244	170	258	181	273	192
- 9/10 altri tributi - esclusi IVA importa- zione e tributi spet- tanti alla regione Trentino-Alto Adige	1.155	1.040	1.235	1.112	1.321	1.189
- 4/10 IVA importazio- ne su base regionale (da ripartire tra le due province in ra- gione del 47% a Trento e del 53% a Bolzano	1.322	280	1.401	297	1.485	315
Totale quote fisse	2.721	1.490	2.894	1.590	3.079	1.696
B) Tetto massimo quota variabile										
- 4/10 IVA importazio- ne su base regionale (da ripartire in ra- gione del 47% a Trento e del 53% a Bolzano	1.322	280	1.401	297	1.485	315
Totale massimo nuovo ordinamento finanziario		1.770		1.887		2.011
- Erogazioni relative al vecchio ordinamen- to (tributi vigenti e somme sostitutive) .		1.262		1.379		1.386	9%	1.510	9%	1.646
Miglioramento massi- mo nuovo ordina- mento finanziario		384		377		365

(*) Le proiezioni sul gettito tributario sono state formulate su indicazioni del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale».

Art. 2.

1. L'articolo 70 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata».

Art. 3.

1. Gli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 75. - Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;

c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti i territori delle due Province;

d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;

f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive Province».

Art. 4.

1. L'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale».

Art. 5.

1. Le Province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni, sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive Province.

3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei

finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.

Art. 6.

1. Qualora l'eventuale modifica delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, ovvero una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell'ambito regionale, il gettito del tributo soppresso o ridotto è sostituito, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale e da individuare d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle giunte della Regione e delle Province.

Art. 7.

1. L'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale».

Art. 8.

1. L'articolo 81, secondo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari,

da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni».

Art. 9.

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo».

Art. 10.

1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza».

Art. 11.

1. L'articolo 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - La Regione e le Province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.

A tal fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle Province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione

e nelle Province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute».

Art. 12.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'articolo 12, numero 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla Regione ed alle Province autonome con la presente legge.

4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.698.000.000.000 per l'anno 1988, in lire 3.940.000.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 4.201.000.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.